




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0009341 - 08/10/2012 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, **5 OTT. 2012**

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Torino**  
**Via Carlo Alberto, 59**  
**10123 TORINO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 154/2012\_Albo*

Con il quesito formulato in data 14 giugno 2012, si domanda quali provvedimenti debbano essere adottati nei confronti degli iscritti che risultino irreperibili all'indirizzo di residenza noto alla segreteria dell'Ordine e confermato mediante accertamento presso l'Ufficio anagrafe del Comune. A tal proposito viene precisato che le raccomandate a.r. risultano in alcuni casi rese al mittente per compiuta giacenza mentre in altri ritirate ma prive di seguito.

L'accertata e documentata irreperibilità dell'iscritto comporterebbe come conseguenza la necessità di apertura di un procedimento di cancellazione d'ufficio per perdita del requisito della residenza.

Ciò detto, non si ritiene che nei casi descritti da codesto Ordine possa parlarsi di irreperibilità.

Non può, infatti, considerarsi "irreperibile" un soggetto che abbia ritirato la raccomandata ma non abbia dato seguito alle richieste in essa contenute. In questo caso il soggetto è venuto a conoscenza del contenuto delle richieste avanzate dall'Ordine e ha deciso di non darvi seguito. Tale comportamento può essere valutato dall'Ordine che, esaminato ciascun caso concreto, potrà decidere in piena autonomia se aprire o meno un procedimento disciplinare.

Anche nel secondo caso (raccomandate rese al mittente per compiuta giacenza) il soggetto non può considerarsi irreperibile, in quanto l'indirizzo di residenza è stato confermato mediante accertamento presso l'Ufficio anagrafe del Comune. Ciò nondimeno, anche in questa ipotesi, se comunque è trascorso un considerevole lasso di tempo senza che l'Ordine abbia potuto contattare l'iscritto, quest'ultimo in piena autonomia potrà valutare se aprire nei confronti dell'iscritto stesso un procedimento disciplinare qualora dovesse ritenere che la mancata comunicazione della variazione dei propri recapiti sia comportamento contrario a correttezza. A tal proposito, si ricorda che la legge 25 aprile 1938, n. 897 ("Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"), attualmente in vigore, prevede all'articolo 2, che coloro che iscritti nell'albo non siano di

specchiata condotta "debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari".

L'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare dovrà essere comunicata all'indirizzo noto all'Ordine.

In merito a ciò - ed in via generale - si precisa che qualora il destinatario delle comunicazioni previste dal regolamento disciplinare non provveda al ritiro delle relative raccomandate, può trovare applicazione la legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina le notificazioni di atti e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della suddetta legge "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore". La lettera raccomandata di cui al secondo comma è la raccomandata a.r. con la quale l'agente postale dà notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale, corredando l'avviso di tutte le indicazioni previste dallo stesso comma 2 dell'articolo 8, con espresso invito a provvedere al ricevimento del piego mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi assieme all'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito e che - decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi - l'atto sarà restituito al mittente<sup>1</sup>.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



---

<sup>1</sup> Per completezza, l'articolo 8 della legge citata prevede che nel caso in cui l'agente postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, il piego è depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna. Eseguito il deposito, l'agente postale provvede ad inviare al destinatario, con raccomandata a.r., l'avviso sopra indicato.